



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA

Sezione Lavoro

In persona del giudice unico, dott.ssa Patrizia Mirenda, in funzione di giudice del lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza dell'11 febbraio 2020 ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al numero 6951/2018 R.G.

Promossa da

[REDACTED], nata ad [REDACTED], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocato Salvatore La Cava;

-ricorrente-

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del ministro *pro tempore* – **Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ambito Territoriale della Provincia di Catania – Ambito Territoriale della Provincia di Torino**, in persona dei rispettivi legali rappresentanti;

-convenuti contumaci-

E nei confronti de

I docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anno scolastico 2016/2017 scuola primaria partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2016/017 e collocati nelle fasi B e sotto fasi b1 b2 b3 , C, D;

-convenuti contumaci-

Conclusioni: all'udienza dell'11 febbraio 2020 il procuratore di parte ricorrente discuteva la causa e concludeva come da verbale in atti.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso *ex art.* 414 c.p.c. depositato in data 17 luglio 2018, nel cui ambito è stata contestualmente proposta domanda cautelare [REDACTED] insegnante abilitata nella scuola di istruzione primaria ed immessa in ruolo l'1 settembre 2014 presso la scuola Caselle-V. Guilbert-



titolarità su ambito, gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012. Le operazioni di mobilità relative a questa fase vengono realizzate sui posti previsti dall'art. 8 del presente contratto. Nell'ambito di questa fase l'ordine delle operazioni dei movimenti sarà il seguente:

1. Operazioni di mobilità territoriale interprovinciale per gli assunti entro il 14/15

Le operazioni di mobilità territoriale si svolgono secondo il seguente ordine:

a. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza nell'ordine di cui al punto III)1) 2) e 3) dell'art. 13 del presente contratto;

b1. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: genitori di disabile;

b2. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: assistenza familiari;

c. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza di cui al punto VI) dell'art. 13 del presente contratto;

d. trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari delle precedenza di cui agli artt. 29 e 30 del presente contratto;

e. trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 13 del presente contratto;

f. trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VIII) dell'art. 13 del presente contratto;

g. Trasferimento dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza:

[..]”.

Sulla scorta delle riportate previsioni del CCNI, l'O.M. 241/016 dell'8.4.2016 ha disciplinato “la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017”, prevedendo al riguardo che “le norme in essa contenute determinano le modalità di applicazione delle disposizioni del contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità della scuola citato in premessa” e confermando, dunque, la predetta distinzione in fasi delle operazioni di mobilità territoriale e professionale.

Dal complesso delle disposizioni contrattuali richiamate discende che ciascun docente partecipante alla fase B1 della mobilità avrebbe potuto esprimere un proprio ordine di preferenza tra le scuole nonché tra gli ambiti della Provincia di destinazione (diversa da quella di attuale titolarità); che, per ciascuna preferenza, avrebbe dovuto essere compilata una graduatoria, da scorrere secondo il punteggio e, solo in caso di parità di punteggio e di eventuali precedenza, secondo il criterio della maggiore anzianità anagrafica; che, ove il docente si fosse posizionato in graduatoria in maniera



Deve dunque riconoscersi il diritto della ricorrente a conseguire, nell'ambito della procedura di mobilità relativa all'anno scolastico 2016/2017, l'assegnazione presso una istituzione scolastica ricadente nell'ambito territoriale Sicilia 0010, sulla base del punteggio posseduto e comunque delle preferenze espresse.

L'esistenza di indirizzi contrastanti nella giurisprudenza di merito e l'assenza di un consolidato orientamento di legittimità sulla questione, stante la novità della stessa, impongono l'integrale compensazione delle spese di lite sia della fase cautelare che della fase di merito.

P.Q.M.

Il Tribunale di Catania, in persona del giudice unico, dott.ssa Patrizia Mirenda, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 6951/2018 R.G., promossa da

[REDACTED] così statuisce:

Dichiara il diritto di [REDACTED] conseguire, nell'ambito della procedura di mobilità relativa all'anno scolastico 2016/2017, l'assegnazione presso una istituzione scolastica ricadente nell'ambito Sicilia 0010 (Provincia di Catania), sulla base del punteggio posseduto.

Per l'effetto, ordina alle Amministrazioni convenute, ciascuna secondo le rispettive competenze, di assegnare alla stessa la sede di servizio ad essa spettante nell'ambito Sicilia 0010 (Provincia di Catania), in base al punteggio di mobilità.

[REDACTED] le spese tanto della fase cautelare che della fase di merito.
Così deciso in Catania all'udienza dell'11 febbraio 2020.

Il giudice del lavoro
dr. Patrizia Mirenda

